

**Sanità.** Polemica tra ordine subalpino e associazioni sull'impiego dei non iscritti all'albo

# Psicologi divisi sul counsellor

Sotto accusa l'utilizzo improprio delle tecniche terapeutiche


**Fabrizio Pasquino**

Si acuisce la polemica tra l'ordine degli psicologi e le associazioni di categoria sul tema dei conflitti di competenza tra la figura dei *counsellor* e dello psicoterapeuta. A contribuire a un inasprimento del confronto è stata una recente sentenza della IX sezione penale del Tribunale di Milano che ha condannato un *counsellor* (non psicologo al momento del compimento del reato e poi iscrittosi all'Ordine piemontese) per esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta. L'Ordine sostiene che in alcuni casi le associazioni facciano un uso improprio di questa figura, giustificando l'attribuzione di incarichi professionali che dovrebbero essere riservati solo agli iscritti all'albo.

«Non possiamo che condividere l'analisi fatta dal magistrato - afferma Paolo Barcucci, presidente dell'Ordine degli psicologi del Piemonte - che condanna un'attività psicoterapeutica svolta da persona non abilitata». Diversa la posizione di Rodolfo Sabbadini, presidente dell'Associazione psicologi

## Professionisti sul territorio

Mapa degli iscritti agli Ordini degli psicologi nel Nord-Ovest



Fonte: Ordine degli psicologi del Piemonte, della valle d'Aosta e della Liguria

italiani con sede a Torino, e autore del volume "Manuale di counselling" recentemente pubblicato da **Franco Angelelli**: «In realtà è ben difficile ravvisare motivi di soddisfazione per gli ordini. Si tratta di una sentenza quantomeno imprecisa, ma certamente non favorevole agli psicologi. La motivazione, infatti, evidenzia la differenza di competenze e qualifiche tra *counsellor* e psicoterapeuta, che è una specializzazione ulteriore per lo psicologo, attribuendo nel contempo al *counsellor* prerogative, a mio parere senz'altro improprie, consistenti nella facoltà di intervenire sul "benessere psicologico", sulla "salutogenesi", sull'"orientamento psicologico sociale e personale"

del cliente. Come spesso succede nel mondo professionale - continua Sabbadini - sarà il "mercato" a fare chiarezza. Chi si rivolge a un *counsellor*, oggi, lo fa sempre più nella consapevolezza di non voler essere trattato con tecniche psicologiche. Si tratta però di definire la professione di *counsellor* e quella di psicologo. Entrambe sono professioni d'aiuto, ma solo lo psicologo può utilizzare tecniche psicologiche».

Su questo la legge è chiarissima, proprio all'articolo 1 della 56/89, dove si precisa che lo psicologo è l'unico che può far «uso degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico». Nel momento in cui un professionista non psicologo interviene

in ambito psicologico esercita abusivamente la professione. «Il *counsellor*, quindi - spiega Sabbadini - utilizzerà solo tecniche non psicologiche negli interventi che effettuerà nell'ambito del contratto di counselling concordato». Diversa la posizione di Barcucci: «L'attività del *counsellor* non è normata, ma è una funzione che viene svolta da diverse professioni, ovviamente con specificità differenti. Per quanto riguarda il counselling psicologico, esso è un atto tipico del professionista psicologo, perché presuppone un'attività di diagnosi psicologica, che recenti sentenze hanno chiarito essere atto tipico della professione di psicologo, e in quanto tale riservato agli iscritti alla sezione A dell'Albo. Purtroppo spesso si maschera dietro una generica dichiarazione di attività di counselling, un counselling psicologico o una psicoterapia, con grave danno per l'utenza, di cui si carpisce la buona fede, oltre che creare danni clinici consistenti. Riteniamo sia indispensabile vigilare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

